

DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT E THE OCEAN RACE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-195.0.0.-151

L'anno 2022 il giorno 13 del mese di ottobre la sottoscritta Tartaglia Chiara in qualita' di Direttore della Direzione Politiche Dello Sport E The Ocean Race, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA SOCIETA' MYSPORT SSD A R.L., CONCESSIONARIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN GENOVA, VIA ADAMOLI N. 57, AI SENSI DEGLI ARTT. 8 E 24 DEL VIGENTE REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPIANTI SPORTIVI APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 53/2016.

Adottata il 13/10/2022 Esecutiva dal 13/10/2022

13/10/2022	TARTAGLIA CHIARA	



DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT E THE OCEAN RACE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-195.0.0.-151

OGGETTO: RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA SOCIETA' MYSPORT SSD A R.L., CONCESSIONARIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN GENOVA, VIA ADAMOLI N. 57, AI SENSI DEGLI ARTT. 8 E 24 DEL VIGENTE REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPIANTI SPORTIVI APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 53/2016.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- la Deliberazione G.C. n. 310 del 27/08/2010 recante "Linee guida per l'affidamento della gestione a terzi degli impianti sportivi denominati Campo Scuola Villa Gentile, Lago Figoi e Sciorba mediante procedura ad evidenza pubblica" ha stabilito l'interesse fondamentale del Comune di Genova a valorizzare appieno i singoli impianti sportivi affidandone la gestione a terzi per periodi tali da consentire ai gestori/concessionari di poter effettuare investimenti sulle strutture, in particolare quegli investimenti finalizzati all'utilizzo di energie derivanti da fonti rinnovabili con lo scopo precipuo di ottenere risparmi energetici;
- in conformità ai principi espressi da detta Delibera, è stato stipulato in data 29/01/2013, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, il contratto di concessione in gestione afferente la piscina Sciorba con durata decennale dal giorno di stipula, tra le Società My Sport 2 e SportInGenova, cui è subentrato, per effetto della liquidazione di quest'ultima, il Comune di Genova;
- in considerazione dei danni economici subiti per effetto della pandemia e della richiesta di prolungamento contrattuale avanzata dalla Società concessionaria con nota prot. 50900 del 10/02/2021, meglio dettagliata con successiva nota prot. 417978 del 18/11/2021, la concessione di cui sopra è stata prolungata, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 216 del D.L. c.d. "Rilancio" n. 34/2020 conv. In L. 77/2020, per un periodo di tre anni, dal 29//01/2023 al 28/01/2026, mediante stipula di addendum recante n. cron. 1 del 05/01/2022;

Considerato che:

- la S.S.D. Consortile My Sport a.r.l ha presentato istanza di rinegoziazione contrattuale ai sensi degli artt. 8 e 24 del vigente Regolamento in materia di impianti sportivi, approvato con Delibera di

C.C. n. 53/2016, adeguando tale istanza, da ultimo con nota prot. 361352 del 23/09/2022, alle mutate esigenze dell'impianto, stante la necessità di intervenire con diversi e più urgenti interventi per sopperire a carenze tecniche e strutturali della struttura;

Rilevato che:

- nella propria istanza il Concessionario ha dedotto, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 2 del citato Regolamento, la necessità di effettuare interventi essenziali per preservare l'impianto e garantirne la regolare funzionalità, con particolare riferimento alle opere per l'efficientamento energetico, non ulteriormente procrastinabili ed a richiesto, per poter eseguire tali opere e ammortizzare gli investimenti, di prolungare il contratto fino al 31/12/2045;
- il Concessionario ha inoltrato, a corredo dell'istanza, la documentazione attestante gli impegni che lo stesso intende assumere a fronte della rinegoziazione, impegni la cui entità risulta, in termini economici, dal piano economico-finanziario prodotto, debitamente asseverato, con lettera datata 20/09/2022 a firma del Dott. Pietro Grondona con studio in Genova, Via Corsica n. 2/18;

Evidenziato che:

- gli impegni di cui sopra comprendono l'obbligo per il gestore di farsi carico della manutenzione straordinaria dell'impianto per un importo di Euro 3.000.000,00 oltre che di eseguire le opere per l'efficientamento energetico dello stesso per un costo stimato di Euro 2.455.825,00 e di predisporre la progettazione utile all'attuazione dei lavori finanziati con fondi PNRR per un'ulteriore spesa di Euro 500.000,00;
- con la rinegoziazione, il Concessionario mantiene altresì l'obbligo, discendente dall'offerta di gara presentata per l'assegnazione dell'impianto, di garantire la disponibilità e il relativo uso di una intera vasca olimpionica tutti i giorni feriali dalle ore 14,00 alle ore 23,00 e nei giorni festivi per almeno 6 ore consecutive all'interno dell'orario di apertura dell'impianto, per lo svolgimento dell'attività agonistica alle Società sportive cittadine che ne facciano richiesta, attribuendo gli spazi disponibili sulla base di un criterio pubblico basato sulla meritocrazia sportiva;

Rilevato altresì che:

- la Società Mysport ha gestito l'impianto, a far data dall'assegnazione dello stesso, con diligenza ed in modo adeguato alle aspettative della Civica Amministrazione;

Considerato che:

- in esito all'istruttoria svolta dalla Direzione Politiche dello Sport e The Ocean Race ed a seguito dei confronti intervenuti, nel corso della stessa, con gli organi politici di riferimento e con la Segreteria Generale, la proposta di rinegoziazione presentata dalla Società Mysport è stata reputata profittevole per l'Amministrazione e vantaggiosa per gli utenti e quindi valutata positivamente in quanto volta a valorizzare la struttura apportando ad essa significative e durature migliorie;
- al fine di consentire la sostenibilità finanziaria della gestione dell'impianto da parte della predetta Società durante il periodo di prolungamento contrattuale oggetto di rinegoziazione, risulta necessario, in base al piano economico asseverato dalla stessa presentato dal gestore, il mantenimento del corrispettivo annuale previsto dalle condizioni di gara per l'affidamento dell'impianto, con riduzione dell'importo ad Euro 300.000,00 oltre IVA a far data dall'01/01/2036 fino a scadenza della concessione;

Ritenuto, conseguentemente, per tutto quanto sopra precede, di rinegoziare il contratto in essere con la SSD Mysport a r.l., ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 e 24 del vigente Regolamento in materia

di impianti sportivi, approvato con Delibera di C.C. 53/2016, prolungando per l'effetto lo stesso per il periodo dal 29/01/2026 al 31/12/2045 e di approvare, per l'effetto, l'allegato schema di contratto da sottoscrivere con la Società concessionaria;

Visti:

- gli artt. 107, 179, 183 e 153 comma 5, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000;
- gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova approvato con delibera del C. C. n. 72 del 12.06.2000 e modificato con delibera C.C. 116 del 13.12.2005;
- gli artt. 4, comma 2, 16 e 17 D.Lgs 165 del 30.3.2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- il vigente Regolamento in materia di impianti sportivi.

IL DIRETTORE DISPONE

Per i motivi di cui in premessa:

- 1) di rinegoziare, ai sensi degli artt. 8 e 24 del vigente Regolamento in materia di impianti sportivi, approvato con Delibera di C.C. n. 53/2016 il contratto stipulato in data 29/01/2013 tra le Società My Sport e SportInGenova in liquidazione, cui è subentrato il Comune di Genova, avente ad oggetto il prolungamento della concessione dell'impianto sportivo sito in Genova, Via Adamoli n. 57 prolungando lo stesso per il periodo dal 28/01/2026, attuale scadenza, al 31/12/2045;
- 2) di approvare, per l'effetto, lo schema di contratto, recante le condizioni della citata rinegoziazione, da sottoscrivere con la Società concessionaria;
- 3) di demandare a successivo provvedimento l'accertamento dei canoni dovuti dal gestore durante il periodo di prolungamento contrattuale;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
- 5) di dare atto dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore Ing. Chiara Tartaglia

DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT E THE OCEAN RACE

A cronologico n. del

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "SCIORBA" SITO IN VIA ADAMOLI N. 57, - 16141 GENOVA

L'anno 2022 (duemilaventique) il giorno	del mese di	in Genova.	
il Comune di Genova, con sede in Genova, '	Via Garibaldi, 9 cap.	16124, Codice Fiscale 00	856930102, rappresentato
dall'Ing. Chiara Tartaglia, nata a Savona il 3	30/09/1974, nella sua	qualità di Direttore della	Direzione Politiche dello
Sport, domiciliato per la carica in Via Di Fran	ncia n. 1 – 16149 Gen	ova	
e			
la S.S.D. MySport Consortile a r.l., con s	sede in Via Adamol	i n. 57 - Genova – cap	.16141. – C.F. e P.IVA
02070920992, per brevità di seguito, detto an	che Concessionario, r	rappresentato dal Signor	, nato a
, residente in	, C.Fisc.		

Le parti convengono e stipulano, in conformità a Determinazione Dirigenziale n. 2022-195.0.0... del, quanto segue relativamente alla rinegoziazione della concessione dell'impianto sottoindicato, il cui contratto originario è stato sottoscritto il 29/01/2013 e prolungato, ai sensi dell'art. 216 del D.L. Rilancio, con contratto cron. 1 del 05/01/2022 fino al 28/01/2026 come da Determinazione Dirigenziale n. 2022-195.0.0.-2 del 04/01/2022

PREMESSO CHE

- la Deliberazione G.C. n. 310 del 27/08/2010 recante "Linee guida per l'affidamento della gestione a terzi degli impianti sportivi denominati Campo Scuola Villa Gentile, Lago Figoi e Sciorba mediante procedura ad evidenza pubblica" ha stabilito l'interesse fondamentale del Comune di Genova a valorizzare appieno i singoli impianti sportivi affidandone la gestione a terzi per periodi tali da consentire ai gestori/concessionari di poter effettuare investimenti sulle strutture, in particolare quegli investimenti finalizzati all'utilizzo di energie derivanti da fonti rinnovabili con lo scopo precipuo di ottenere risparmi energetici;
- in conformità ai principi espressi da detta Delibera, è stato stipulato in data 29/01/2013, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, il contratto di concessione in gestione afferente la piscina Sciorba con durata decennale dal giorno di stipula, tra le Società My Sport 2 e SportInGenova, cui è subentrato, per effetto della liquidazione di quest'ultima, il Comune di Genova;
- in accoglimento a richiesta della Società concessionaria, la quale ha documentato, con nota del 09/02/2021 n. prot. 50900 del 10/02/2021 e produzioni successive, le perdite economiche subite a causa della pandemia e delle conseguenti misure restrittive, il contratto di cui sopra è stato prolungato, con atto recante n. cron. 1 del 05/01/2022, per un periodo di tre anni, fino al 31/01/2026, ai sensi dell'art. 216 del D.L. "Rilancio" n. 34/2020 conv. In L. 77/2020;
- la Società concessionaria ha inoltre richiesto di rinegoziare la concessione ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento in materia di impianti sportivi, dettagliando la propria istanza con nota del 23/09/2022 n. prot. 361352 in pari corredata di piano economico-finanziario e altri documenti allegati;
- in esito all'istruttoria all'uopo svolta, appare pertanto necessario procedere alla rinegoziazione delle condizioni di gestione dell'impianto sportivo di cui si tratta, sia con riferimento agli aspetti economico finanziari che con riferimento alla durata del rapporto contrattuale, anche avuto riguardo ai dati ricavabili dal piano economico finanziario che si allega al presente contratto sotto la lettera "A", onde formarne parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 Valore delle premesse

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 1 bis - Obiettivi dell'affidamento della concessione d'uso a terzi dell'impianto sportivo

- 1. Il Comune di Genova con l'affidamento della gestione al Concessionario dell'impianto sportivo in oggetto si propone di adempiere agli obblighi previsti nella legge regionale 40 del 7.10.2009 e s.m.i.
- 2. Nello specifico, si pone l'obiettivo di affidare l'organizzazione e la concessione di un processo globale ed unitario nei suoi diversi aspetti al fine di promuovere e valorizzare lo sviluppo di attività sportive, comprese le relative funzioni sociali, ed il soddisfacimento di interessi generali della collettività.

3. Il Concessionario dovrà promuovere iniziative nell'ambito sportivo, con attenzione al circuito giovanile e alle Associazioni che operano nel predetto settore.

ART. 2 - Oggetto dell'affidamento

- 1. Il presente contratto ha per oggetto il prolungamento dell'affidamento della concessione in uso dell'impianto sportivo sito in Via Adamoli n. 57 cap. 16141 -GENOVA.
- 2. L'impianto è costituito dai seguenti beni, come da allegata planimetria:
- vasca coperta mt. 50 divisibile tramite pontone in vasca da mt. 33; vasca mt. 21 con fondo mobile ulteriormente divisibile tramite pontone mobile aggiunto successivamente in vasca da mt. 35 e vasca mt. 21 perpendicolare a vasca mt. 25;
- vasca di scioglimento mt. 25 altezza cm. 120;
- vaschetta neonatale mt. 5,60 x 2,45 altezza cm. 100;
- vasca mt. 50 esterna olimpionica;
- vasca giochi esterna con scivolo;
- palestra prenatatoria piano vasca;
- n. 1 palestra piano spogliatoi;
- n. 2 spogliatoi per agonisti;
- spogliatoi a rotazione piano sotterraneo, uno maschile e uno femminile;
- n. 4 spogliatoi piano vasca (n. 2 disabili e n. 2 personale) e n. 1 infermeria;
- spogliatoi a rotazione vasca esterna (n. 1 maschile/ n. 1 femminile);
- n. 1 infermeria piscina esterna;
- n. 3 locali segreterie;
- n. 2 locali piano ingresso impianto natatorio;
- n. 1 struttura interna e 1 esterna all'impianto natatorio destinate a bar ristoro;
- n. 2 uffici e n. 1 sala riunioni piano gradinata;
- n. 1 locale adibito a presidio medico;
- un locale adibito a centro medico (ex alloggio custode);
- piazzali adibiti ad uso parcheggio, a servizio sia del presente impianto che del campo polifunzionale compreso nel complesso "Sciorba", fruibili da abbonati e utilizzatori di dette strutture e, dietro applicazione di eventuale tariffa, del pubblico.

ART. 3 - Durata dell'affidamento

- 1. L'affidamento dell'impianto, anche in considerazione dei provvedimenti adottati in sede governativa- finalizzati a neutralizzare gli effetti negativi connessi con l'emergenza sanitaria ancora in atto, avrà validità dal 29/01/2026, data di scadenza dell'atto di prolungamento contrattuale cron. 1 del 05/01/2022 adottato ai sensi dell'art. 216 del D.L. Rilancio n. 34/2020 conv. In L. 77/2020 fino al 31/12/2045, durata determinata ai sensi dell'art. 24 comma 3 del vigente Regolamento in materia di impianti sportivi approvato con Delibera di C.C. 53 del 15/11/2016, sulla base dell'istanza di rinegoziazione datata 23/09/2022 presentata dal Concessionario e protocollata con il n. prot. 361352 in pari data recante il piano dettagliato degli interventi, nonché della lettera di asseverazione del 20/09/2022 a firma del Dott. Pietro Grondona e del relativo piano-economico finanziario allegato; la citata documentazione è stata preventivamente valutata e congruita dalla Direzione Politiche dello Sport e The Ocean Race.
- 2. E' fatto divieto al concessionario di sub concedere, anche solo in parte, le attività per la gestione dell'impianto sportivo.
- 3. E' ammessa, previ accordi con il Comune, la sub concessione di parte delle attività esercitate nell'impianto, ferma restando la responsabilità totale della gestione nei confronti del Comune da parte del Concessionario.
- 4. Si autorizza sin d'ora il possibile affidamento, da parte del Concessionario, del bar/ristorante, la cui eventuale conduzione verrà affidata a Ditta qualificata e in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal codice dei contratti, come da contratto che il Concessionario si impegna nell'eventualità a fornire al Concedente.
- 5. L'eventuale elusione anche di fatto del divieto di cui al comma 2, al di fuori di specifico e previo accordo con il Comune come previsto dal comma 3, costituisce causa di immediata risoluzione della concessione, secondo quanto previsto dal successivo art. 26.

- 1. Le attività, da realizzarsi nell'ambito della concessione, sono qualificabili in via generale come di seguito specificato: a. attività preordinate alla valorizzazione funzionale e sociale dell'impianto sportivo e delle sue potenzialità, finalizzate anche a fornire risposta alle esigenze degli utenti del sistema sportivo comunale, quali:
- organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni sportive nell'ambito di un quadro di iniziative anche programmate dall'Amministrazione Comunale, anche in sinergia con le potenzialità della promozione turistica cittadina;
- organizzazione, sviluppo e gestione delle attività statutariamente previste con riferimento alla valorizzazione dell'impianto sportivo e delle sue attività nell'ambito del sistema sportivo comunale, incrementando l'uso pubblico dell'impianto secondo le finalità previste dal vigente regolamento degli impianti sportivi e concordando con la competente Direzione il piano di utilizzo dell'impianto;
- b. attività preordinate alla gestione ed allo sviluppo operativo strutturale, nonché attività complementari, finalizzate alla gestione ottimale dell'impianto sportivo, al suo miglioramento funzionale operativo ed alla migliore fruibilità della struttura, quali:
- gestione e conservazione manutentiva dei beni mobili ed immobili afferenti l'impianto sportivo, compresi gli interventi di cura generale e di pulizia, in relazione alle principali finalizzazioni d'uso dello stesso, con esclusione di interventi di straordinaria manutenzione agli impianti ed alle strutture;
- sviluppo delle attività inerenti l'organizzazione degli utilizzi dell'impianto sportivo da parte di Associazioni, Enti e gruppi;
- gestione dei servizi di assistenza all'utenza e al pubblico in relazione alla fruibilità dell'impianto sportivo e delle attività in esso realizzate;
- gestione dell'attività per la sorveglianza dei beni mobili e immobili afferenti al centro sportivo, nonché delle attività relative alla regolazione degli accessi allo stesso;
- gestione delle attività amministrative e contabili inerenti il funzionamento e le attività dell'impianto sportivo.
- c. eventuale ampliamento della dotazione strutturale ed impiantistica dell'impianto sportivo volta all'aumento dell'utenza ed al miglioramento delle attività descritte.

ART. 5 – Cauzioni e fidejussioni

- 1. Ai sensi dell'art. 103 del D. L.gs. 50/2016 il concessionario aggiudicatario deve versare, entro il 28/01/2026, una cauzione definitiva di Euro 22.615,20, pari al 10% dell'importo dei canoni dovuti per l'intero periodo contrattuale, a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente Contratto.
- 2. La cauzione è mantenuta per tutta la durata della concessione e deve essere reintegrata in caso di escussione integrale o parziale. La cauzione sarà restituita al termine della gestione stessa, salvo che a seguito di verbale di riconsegna dell'impianto, redatto in contraddittorio tra il concedente e il concessionario, emergano danni alla struttura o gravi carenze manutentive all'impianto addebitabili a colpa del concessionario medesimo.
- 3. La cauzione definitiva deve essere effettuata con fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o permanente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
- 4. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del concedente.
- 5. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
- 6. Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del concessionario; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
- 7. Resta in ogni caso convenuto che qualora si verificassero inadempienze da parte del concessionario si procederà senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario all'incameramento della cauzione, nei limiti del danno subito, fermo restando il diritto della Civica Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni che da dette inadempienze potessero derivare.

ART. 6 – Tariffe

1. Il concessionario è tenuto all'applicazione, fino alla misura massima, delle tariffe vigenti di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 05/04/2018 e di quelle che verranno approvate con successive delibere.

ART. 7 - Uso dei beni dell'impianto sportivo

1. Al Concessionario è riconosciuto – in correlazione con la gestione del servizio sportivo – il diritto d'uso dei beni immobili e mobili costituenti ed afferenti l'impianto sportivo, meglio individuati e qualificati nel verbale di cui al successivo art. 8, in prospettiva della loro valorizzazione e maggiore fruibilità.

1. L'uso dei beni mobili e immobili comprende gli interventi di manutenzione ordinaria secondo quanto meglio specificato al successivo art. 9, nonchè specificatamente per i beni mobili, la loro sostituzione.

ART. 8 - Assegnazione dei beni

- 1. L'Amministrazione Comunale consegna al concessionario l'impianto sportivo ed i beni ad esso afferenti con specifico verbale, descrittivo dello stato dei beni immobili e mobili, nonché delle dotazioni impiantistiche correlate.
- 2. Le parti si danno atto che all'interno dell'impianto sono presenti beni primari e necessari per la funzionalità dell'impianto, che alla scadenza o risoluzione della concessione rimarranno presso lo stesso, nonché beni complementari ed attrezzature di proprietà del concessionario, risultanti da apposito inventario e documentazione a corredo agli atti dell'Ufficio, i quali, alla scadenza della concessione o in caso di sua risoluzione anticipata, rimarranno nella disponibilità del concessionario, il quale potrà valutare, e concordare con l'Amministrazione, di lasciarli presso l'impianto, redigendo all'uopo specifico inventario.
- 3. Il verbale di cui al comma 1), da redigersi in contraddittorio con il Concessionario, fa fede in relazione allo stato iniziale dell'impianto sportivo e dei beni ad esso afferenti, ai fini dei profili conservativi e migliorativi conseguenti all'attività gestionale correlata alla presente concessione.

ART. 9 – Manutenzione dell'impianto sportivo ed interventi edilizi

- 1. Il Concessionario si obbliga a provvedere ad effettuare la manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo, nonché la manutenzione straordinaria nella misura indicata all'art. 15 del presente contratto, oltre che dei beni mobili in dotazione alla struttura ed alla sostituzione di quelli eventualmente danneggiati o usurati in modo da non risultare più utilizzabili nel periodo di durata della gestione. La sostituzione dei beni mobili danneggiati o usurati deve essere fatta nel rispetto delle tipologie e degli standard tecnico-funzionali dei beni posti in disuso.
- 2. Ai sensi di quanto previsto al precedente comma 1, il Concessionario effettua un costante monitoraggio dello stato delle strutture dell'impianto sportivo, dei suoi apparati, dei beni mobili e delle strutture funzionali ad esso afferenti.
- 3. Gli eventuali mutui che saranno stipulati dal concessionario per gli interventi di manutenzione sull'impianto, non saranno garantiti da fidejussione da parte del concedente.
- 4. Restano, pertanto a carico del Comune, Concedente, gli interventi di manutenzione straordinaria agli impianti ed alle strutture.

ART. 10 – Personale impegnato nella gestione dell'impianto sportivo

- 1. Il Concessionario provvede alla gestione dell'impianto sportivo con proprie risorse umane qualificate, che siano funzionalmente dipendenti o attraverso l'utilizzo di diverse forme contrattuali che possano coinvolgere nelle attività di gestione anche associati e volontari, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
- 2. In relazione allo sviluppo delle attività gestionali, il Concessionario individua un responsabile gestionale dell'impianto sportivo.

ART. 11 - Tutela della salute e della sicurezza

- 1. Il Comune di Genova considera la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario. Tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro sono a carico del Concessionario, che si deve impegnare ad eseguire i servizi connessi con la concessione in condizione di sicurezza ottimali. In particolare deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti e di tutti i soggetti interessati, tutti i comportamenti e le azioni dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed imporre al proprio personale e a tutti i soggetti interessati il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.
- 2. Pertanto, il Concessionario terrà conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza durante il lavoro, introdotte dal Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.
- 3. Inoltre, nel rispetto del principio di Cooperazione e Coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi dovuti alle interferenze, sarà cura del concessionario, analizzare la presenza di possibili interferenze durante lo svolgimento del contratto e procedere di conseguenza alla redazione del D.U.V.R.I.

ART. 12 - Responsabile di contratto

- 1. Il concessionario s'impegna a designare, sotto la sua responsabilità, una persona responsabile del contratto espressamente a ciò delegata, il cui nominativo sarà notificato all'Amministrazione Comunale all'atto della firma del contratto, ed in caso di sua sostituzione di darne comunicazione all'Ufficio Sport.
- 2. Tra i compiti affidatigli, a titolo esemplificativo e non limitativo, rientrano tra l'altro i seguenti:
- a) organizzare, programmare e dirigere il servizio conformemente ai contenuti del presente Contratto ed alle eventuali modifiche concordate con gli uffici del Municipio, previa debita informativa alla Direzione Politiche dello Sport;
- b) curare l'osservanza, sotto la sua responsabilità, di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni, emanando disposizioni per l'esecuzione del servizio e per la loro attuazione in condizioni sicure, vigilando altresì che le disposizioni vengano eseguite. Per le suddette funzioni deve, in caso di assenza, provvedere a nominare un sostituto. A tal fine, nell'ambito del piano di sicurezza ed igiene del lavoro predisposto dall'affidatario in ottemperanza al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ne attua le prescrizioni relative al servizio in oggetto e sorveglia che vengano scrupolosamente rispettate. In caso di accertate difformità del piano, tali da costituire fonti di pericolo, è tenuto a disporre la sospensione parziale o totale delle attività ed a proporre gli adeguamenti necessari al piano stesso;

c) provvedere a tutte le incombenze, in generale, relative alla sorveglianza ed esecuzione del servizio, alla disciplina del personale (in particolare nei confronti degli utenti durante l'esecuzione delle verifiche) e al buon funzionamento delle attrezzature di qualsiasi genere.

ART. 13 - Osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti

- 1. Il concessionario deve garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel presente Contratto.
- 2. Il concessionario si obbliga a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema organizzativo di gestione del servizio.
- 3. Il concessionario si impegna a trasmettere al Comune, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici
- 4. Il concessionario deve eseguire i lavori, i servizi e le prestazioni contrattualmente affidati nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle leggi nazionali e regionali vigenti, con particolare riguardo:
- a) all'individuazione dell'esecutore delle opere, nel caso in cui il concessionario non possegga la qualificazione per realizzare in proprio i lavori, adempiendo alle disposizioni in materia di pubblicità previste dagli artt. 36 e 72 del D. Lgs. 50/2016 e nel rispetto dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e qualificazione ad eseguire lavori pubblici previsti dal richiamato Codice dei Contratti o in esecuzione di altra normativa specifica nel frattempo entrata in vigore.
- b) alle norme riguardanti la sicurezza dei luoghi di lavoro, l'antinfortunistica e la salute dei lavoratori.
- 5. Il concessionario è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.
- 6. Il concessionario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla legislazione vigente.
- 7. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente servizio sono a carico del Concessionario.
- 8. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Genova effettua trattenute su qualsiasi credito maturato per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.
- 9. Di tutti gli operatori a qualsiasi lavoro adibiti, risponde unicamente il concessionario.
- 10. La documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici degli operatori dipendenti e/o del personale con incarico professionale può essere richiesta al concessionario in qualsiasi forma ed in qualsiasi momento dal Comune di Genova; copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi dalle quali si possa dimostrare l'ottemperanza dello stesso alle obbligazioni previste dalla vigente legislazione può essere richiesta dalla Direzione Politiche dello Sport.

ART. 14 – Accesso all'impianto sportivo

- 1. L'accesso all'impianto sportivo è regolamentato con tutte le forme di tutela a garanzia del libero accesso all'impianto secondo le tariffe in vigore.
- 2. Il Concessionario effettua le attività volte a regolamentare l'accesso all'impianto sportivo, anche mediante soluzioni di accesso facilitato, in particolare a favore dei disabili.

ART. 15 - Obblighi del concessionario

- 1. Il Concessionario deve garantire il corretto svolgimento del servizio di gestione dell'impianto sportivo e assumere tutti gli accorgimenti necessari per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e di quanto indicato nel presente contratto.
- 2. Il Concessionario, contestualmente alla stipula del presente atto, deve depositare, ove non risultasse già agli atti della Direzione
- copia del proprio Statuto, e gli ulteriori aggiornamenti, dal quale devono risultare i nominativi dei Soci solidamente responsabili delle obbligazioni sociali, compatibilmente con la propria natura giuridica.
- 3. Tutti gli obblighi e gli oneri per l'espletamento delle attività inerenti alla gestione dell'impianto sportivo devono intendersi a completo carico del Concessionario.
- 4. Il complesso di obblighi e oneri a carico del Concessionario esplicitato nel presente contratto non costituisce riferimento limitativo in ordine allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle obbligazioni principali. Pertanto, ove si renda necessario per il Concessionario far fronte ad obblighi ed oneri non specificatamente indicati, ma necessari per l'espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a carico dello stesso.
- 5. Il Concessionario assume incondizionatamente nei confronti del Comune, le obbligazioni espressamente previste dal vigente Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali, le cui disposizioni si richiamano integralmente e che il concessionario dichiara di ben conoscere.
- 6. Il Concessionario si impegna ad effettuare la manutenzione ordinaria, sostenendone le relative spese, di tutto il verde (arboreo, arbustivo ed erbaceo) esistente all'interno dell'area in concessione ed a indicare un proprio addetto reperibile per ogni evenienza; nello specifico il Concessionario dovrà provvedere a:
- manutenzione ordinaria delle aree verdi comprensiva di pulizia, rasatura tappeti erbosi, taglio erba e arbusti invadenti;
- diserbi e scerbature, posa e sostituzione fioriture, verifiche e riparazioni impianti di irrigazione, potature arbusti e rampicanti;

- monitoraggio e controlli su alberature segnalando eventuali problematiche e necessità di potatura degli alberi agli Uffici comunali.

La manutenzione della componente vegetazionale dovrà essere eseguita da personale qualificato in accordo al piano manutentivo e previamente comunicata ai competenti uffici comunali.

Non sono ammessi, salvo richiesta e conseguente autorizzazione da parte dei competenti uffici comunali, inserimenti di nuovo materiale.

- 7. Il concessionario si obbliga al rispetto degli impegni assunti in sede di offerta di gara ed, in particolare:
- a garantire la disponibilità e relativo uso di una intera vasca olimpionica tutti i giorni feriali dalle ore 14,00 alle ore 23,00 e nei giorni festivi per almeno 6 ore consecutive all'interno dell'orario di apertura dell'impianto, per lo svolgimento dell'attività agonistica alle Società sportive cittadine che ne facciano richiesta, attribuendo gli spazi disponibili sulla base di un criterio pubblico basato sulla meritocrazia sportiva.
- 8. Il concessionario si obbliga, inoltre, al rispetto degli impegni assunti in sede di richiesta di rinegoziazione e precisamente:
 - a) ad eseguire quanto proposto in sede di istanza di rinegoziazione con particolare riferimento agli obblighi di manutenzione, riportando gli interventi eseguiti su apposito Registro delle manutenzioni, in base al disposto di cui all'art. 12, comma 1°), lettera c) del vigente Regolamento in materia di impianti sportivi;
 - b) ad accettare che eventuali modifiche al piano dettagliato degli interventi, finalizzate anche all'utilizzo di energie derivanti da fonti rinnovabili, ai fini del risparmio energetico e, conseguentemente, dei costi gestionali delle strutture, dovranno essere preventivamente approvate, sia da un punto di vista edilizio, sia da un punto di vista patrimoniale, dai competenti Uffici comunali.

La constatazione, all'esito di verifiche da parte del Concedente, del mancato rispetto degli obblighi di cui ai suddetti punti a) e b), comporterà la risoluzione del presente contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile.

- c) a presentare entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo con il relativo verbale di approvazione.
- 9. Il Concessionario porrà in essere gli incombenti, concordati con la Direzione Politiche dello Sport e The Ocean Race, necessari per il rinnovo periodico della SCIA dei V.V.F. mantenendo indenne il Comune di Genova da multe/sanzioni che fossero eventualmente comminate.
- 10. Sono inoltre a carico del Concessionario le spese per l'attivazione e la fornitura delle utenze.
- 11. Sono altresì a carico del Concessionario eventuali tributi, tasse e/o tariffe applicate dal Concedente.
- 12. Il concessionario si obbliga, a fronte della rinegoziazione della concessione, ad eseguire gli investimenti proposti nella propria istanza 23/09/2022 come da documentazione e PEF ad essa allegati, e precisamente:
- a) predisposizione e messa a disposizione dell'Amministrazione della documentazione progettuale propedeutica all'attuazione dei lavori finanziati con fondi PNRR presso il complesso sportivo Sciorba, entro il 15/10/2022 quanto al progetto architettonico ed entro il 15/12/2022 quanto al progetto preliminare avanzato;
- b) esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria durante il periodo di validità contrattuale, ai sensi dell'art. 12, comma 2 del vigente Regolamento in materia di impianti sportivi, per un importo massimo di Euro 3.000.000,00 con IVA, in base alle priorità concordate con il concedente;
- c) esecuzione di interventi per l'efficientamento energetico, per un importo stimato di Euro 2.455.825 IVA inclusa, da realizzarsi entro il 31/12/2024.

ART. 16 - Rapporti economici

- 1. Il Concessionario per le motivazioni di cui alle premesse, si obbliga a versare, entro il 31 marzo di ogni anno, un canone di concessione, risultante dalla perizia redatta dalla Direzione Politiche dello Sport e The Ocean Race, quantificato in € 22.790,00 oltre I.V.A. che dovrà essere aggiornato annualmente secondo l'indice ISTAT FOI rilevato nel mese di settembre dell'anno precedente. In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi legali.
- 2. Il Concessionario riconosce al Comune una percentuale non inferiore al 50% sugli eventuali ricavi ottenuti dalla vendita di energia prodotta a seguito degli investimenti sostenuti per l'utilizzo di fonti rinnovabili o di cogenerazione.
- Al Concessionario è riconosciuto il corrispettivo annuale a titolo di prezzo stabilito, ai sensi dell'art. 30 del previgente D. Lgs. 163/2006, dalla Delibera di C.C. 35/2010 del 25/05/2010 e previsto nel bando di gara per l'assegnazione dell'impianto; detto corrispettivo è determinato, in forza del piano economico-finanziario presentato dal Concessionario e degli impegni dallo stesso assunti e descritti all'art. 15, comma 12, nei limiti della citata Delibera n. 35/2010, secondo le seguenti modalità:
- per il periodo dall'01/01/2026 al 31/12/2035 il predetto corrispettivo viene quantificato in Euro 522.445 oltre IVA;
- per il periodo dall'01/01/2036 al 31/12/2045 il corrispettivo è ridotto ad Euro 300.000 oltre IVA.
- Lo stesso verrà erogato dalla Civica Amministrazione in rate trimestrali in forma anticipata con le seguenti scadenze: 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di ogni anno
- 3. L'Amministrazione Comunale riconosce al concessionario il diritto di gestire funzionalmente ed economicamente l'impianto sportivo.
- 4. Il concessionario introita i proventi derivanti dalle tariffe d'uso che debbono essere conformi a quelle approvate annualmente con deliberazione dalla Civica Amministrazione.

- 5. Il concessionario introita altresì i proventi derivanti dalla vendita dei titoli di accesso per manifestazioni organizzate all'interno dell'impianto sportivo.
- 6. Il concessionario, inoltre, può introitare risorse derivanti da quote associative, sponsorizzazioni autonomamente acquisite, contributi e liberalità per la gestione dell'impianto sportivo corrisposti da altri soggetti
- 7. La responsabilità derivante dalle obbligazioni eventualmente contratte durante il periodo di gestione per la realizzazione degli interventi e delle attività dell'impianto sportivo fanno capo esclusivamente al concessionario.
- 8. A nessun titolo l'Amministrazione Comunale può essere ritenuta responsabile diretta o in solido per le predette obbligazioni.

ART. 17 – Utilizzo dell'impianto sportivo da parte dell'Amministrazione Comunale

1. Per rilevanti esigenze organizzative - anche determinate da situazioni non programmabili – l'Amministrazione Comunale può utilizzare il centro sportivo per un numero di giornate non superiore a 10 per il periodo di concessione. In tal caso, l'Amministrazione Comunale può disporre di tutto o di parte dell'impianto sportivo richiedendo al concessionario, almeno 30 giorni prima della data di utilizzazione, la modifica dei programmi o dell'articolazione temporale degli spazi di attività sportiva presso l'impianto sportivo. Le spese sostenute per consumi di utenze, pulizia e ripristino dell'impianto, anche determinate in via forfetaria, riferite al periodo della manifestazione, non saranno a carico dell'affidatario della gestione, ma a carico degli organizzatori.

ART. 18 - Facoltà di intervento del Comune

- 1. Il Comune di Genova, potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà necessarie ed opportune per motivi di interesse pubblico.
- 2. Nel caso di cui al precedente comma, verranno concordati tra le parti tempi e modalità per la determinazione del periodo strettamente necessario per lo svolgimento di tali opere, così come risultante dal crono programma degli interventi che, ove possibile, sarà comunicato al concessionario, per eventuali osservazioni o proposte da parte di quest'ultimo e che dovrà essere concordato anche con il Concessionario. Qualora l'impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo potrà essere richiesto dal Concessionario al Comune.
- 3. Il Comune si riserva la facoltà di verificare le modalità di accesso all'impianto a categorie di utenti meritevoli di particolare tutela onde garantire lo sviluppo e la promozione dello sport.

ART. 19 – Riserva di utilizzo dell'impianto

1.Il Concessionario si impegna a riservare le porzioni dell'impianto sportivo con le modalità definite nel progetto di utilizzo presentato in sede di gara e per le specifiche attività svolte a favore delle scuole, dei giovani, dei disabili e degli anziani e degli ACT.

ART. 20 - Responsabilità del concessionario

- 1. Il concessionario è responsabile della sicurezza degli operatori da esso impegnati nelle attività di gestione dei servizi presso l'impianto sportivo e dei fruitori dello stesso, con riferimento ad installazioni e materiali dai medesimi utilizzati, nonché all'uso dei luoghi e delle strutture nei quali essi operano.
- 2. Il Comune è del tutto estraneo all'uso così come allo svolgimento delle attività che sono oggetto del presente atto, uso ed attività che riguardano esclusivamente il concessionario, che le esplica a suo rischio, spesa e con piena malleva del Comune da ogni qualsivoglia responsabilità al riguardo.

ART. 21 - Garanzie assicurative

- 1. Il concessionario assume ogni responsabilità per casi di infortunio o di danni arrecati a persone e cose in dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all'esecuzione degli adempimenti assunti.
- 2. Il Comune di Genova declina ogni e qualsiasi responsabilità e pretesa che nei suoi confronti potesse essere fatta valere per eventuali diritti di terzi in ordine all'esecuzione del servizio in oggetto nel suo complesso ed in particolare per eventuali incidenti a persone o cose che potessero verificarsi in questione a causa di fatti posti in essere dal personale del concessionario.
- 3. Il concessionario dovrà, fino alla scadenza del contratto, dare dimostrazione di essere provvisto di un'adeguata copertura assicurativa per RCT / RCO (Responsabilità Civile verso Terzi/Responsabilità Civile Operatori) propria dell'attività che viene svolta ed essere riferita almeno ai seguenti rischi inerenti lo svolgimento di tutte le prestazioni ed attività:
- a. contro gli infortuni che potrebbero colpire i fruitori dell'impianto sportivo e gli operatori e dai quali consegua decesso o invalidità permanente;
- b. per responsabilità civile verso terzi, inclusa l'Amministrazione Comunale, a copertura dei danni cagionati a terzi nel corso dell'attività;
- c. per l'assicurazione dei beni mobili ed immobili gestiti contro danneggiamenti, furti, incendi.
- 4. Copia della polizza assicurativa risulta già agli atti della Direzione Politiche dello Sport e The Ocean Race. La mancata sopravvenuta efficacia e validità di detta polizza comporterà la risoluzione del contratto e la revoca della concessione.

ART. 22 - Presa d'atto delle circostanze e della natura del servizio

- 1. Il Concessionario ha preso atto e ben conosce la natura del servizio, le problematiche e le circostanze specifiche connesse con l'espletamento delle attività nella loro complessa articolazione
- 2. Con la sottoscrizione del presente contratto il concessionario assume inoltre interamente su di sé, esentandone il Comune, tutte le responsabilità relative alle analisi economiche nonché quelle organizzative, progettuali e civili connesse con l'espletamento del servizio conferito.
- 3. Il concessionario non potrà quindi eccepire durante l'espletamento del servizio la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi, anche in conseguenza di diverse esigenze, richieste o prescrizioni manifestate dal Concedente, si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice.
- 4. Per tutte le ragioni espresse il concessionario è tenuto a svolgere tutte le indagini, del tipo e con le modalità che riterrà più opportune, prima della sottoscrizione del presente contratto con piena ed esclusiva responsabilità.

ART. 23 - Controllo e verifiche della concessione

- 1. L'Amministrazione Comunale svolge controlli e verifiche costanti sulle qualità delle attività principali e complementari per la gestione dei servizi nell'ambito dell'impianto sportivo.
- 2. L'amministrazione Comunale può, in particolare, svolgere controlli e verifiche specifiche:
 - a. sull'effettuazione delle prestazioni e sull'esecuzione degli obblighi contrattuali in relazione a quanto previsto dagli artt. 4,5,9,15,19;
 - b. sull'esecuzione degli adempimenti a garanzia dell'esecuzione del contratto, stabiliti dagli artt. 5,6 e 21;
 - c. su eventuali azioni o comportamenti del Concessionario o di suoi associati/dipendenti/collaboratori comportanti profili problematici per la corretta gestione dei servizi oggetto della concessione;
 - d. in ordine alla funzionalità complessiva della gestione dell'impianto sportivo e delle singole tipologie di servizi;
 - e. in ordine all'efficacia delle relazioni tra il Concedente ed il Concessionario sotto il profilo organizzativo e gestionale;
 - f. in ordine alla soddisfazione ed al gradimento per le attività offerte da parte dei fruitori dell'impianto sportivo, anche mediante rilevazioni ed interviste specifiche;
 - g. sulla compatibilità delle sponsorizzazioni acquisite dal Concessionario con le finalità delle attività e delle iniziative nell'ambito delle quali sono realizzate le attività del presente contratto;
 - h. sui bilanci consuntivi del Concessionario, che devono essere presentati ogni anno;
 - i. sulla corretta applicazione delle tariffe d'uso praticate dal Concessionario che devono essere conformi a quelle approvate con deliberazione dall'Amministrazione Comunale.
- 3.Il Comune procederà a verificare l'osservanza degli obblighi di manutenzione ordinaria ed il conseguente stato di attuazione del piano di interventi presentato in sede di domanda di rinegoziazione.
- 4. Il Concessionario e l'Amministrazione Comunale possono concordare lo svolgimento in comune di verifiche, finalizzate a rilevare l'impatto sociale delle attività prodotte nell'impianto sportivo.

ART. 24 Penali

- 1. In caso di inottemperanza alle disposizioni del presente contratto e in caso di mancato rispetto degli obblighi in esso previsti verrà applicata una penale variabile da un minimo dell'1% del canone annuale (IVA esclusa) ad un massimo corrispondente al canone annuale (IVA esclusa) a seconda della gravità dell'inadempienza, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.
- 2. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale la società concessionaria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione stessa.

ART. 25 - Revoca della concessione

- 1. Il Comune si riserva, il diritto di revocare la concessione atto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, congruamente motivati;
- 2. L'esercizio di tale diritto sarà preceduto da specifico atto amministrativo nel quale dovrà essere stabilito un termine non inferiore a mesi 6 per il rilascio dell'impianto.
- 3. Il Concessionario dichiara e riconosce che, in tal caso, dovrà provvedere alla riconsegna al Comune dell'impianto e di quanto altro oggetto del presente atto, in buono stato di manutenzione e di efficienza, entro il termine che dal Comune sarà stato indicato e che competerà allo stesso il più ampio diritto di immissione in possesso in forma amministrativa.
- 4. Ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento, in tal caso, al concessionario è rimborsato:
- a) il valore delle opere di manutenzione straordinaria realizzate a seguito di preventiva autorizzazione della competente Direzione, al netto degli ammortamenti;
- b) le penalità e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
- c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore attuale della parte del servizio, pari ai costi monetari della gestione operativa attestati dal valore economico degli investimenti finalizzati alla rinegoziazione della concessione, come si evince nel Piano Economico Finanziario, allegato all'istanza prot. 361352 del 23/09/2022, predisposto a cura del Concessionario ed asseverato dal Dott. Pietro Grondona.

ART. 26 - Risoluzione del contratto

- 1. Il concessionario, con il fatto stesso di sottoscrivere il contratto, espressamente dichiara di conoscere ed accettare tutte le clausole e condizioni previste nel presente contratto.
- 2. Nel caso in cui il Responsabile della Direzione Politiche dello Sport e The Ocean Race o suo delegato dovessero rilevare che l'andamento del servizio oggetto del presente Contratto non è conforme allo stesso, contesterà l'inadempimento all'aggiudicatario con lettera A/R, assegnando un termine perentorio per adottare i provvedimenti necessari a ripristinare gli adempimenti contrattualmente previsti. In caso di inadempienze ripetute, gravi irregolarità o a fronte di situazioni critiche, che dovessero nascere a seguito delle inadempienze commesse dal concessionario, è fatta salva la facoltà della Civica Amministrazione di addivenire in qualsiasi momento alla risoluzione del contratto in danno al concessionario.
- 3. La Civica Amministrazione si riserva in ogni caso di procedere d'ufficio a sanare i disservizi riscontrati, imputando ogni maggior onere sostenuto al concessionario del servizio.
- 4. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese del gestore, qualora lo stesso non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento del concessionario nell'espletamento del servizio in parola mediante sub concessione non autorizzata, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.
- 5. Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:
- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- d) mancata esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria fino all'importo di Euro 3.000.000,00 IVA inclusa, indicati all'art. 15, comma 12, lett. b).
- 6. Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente la concessione sarà risolta di diritto, con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
- 7. La risoluzione della concessione non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.
- 8. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti del concessionario nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione dello stesso.
- 9. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l'entità del danno subito.
- 10. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti del Concessionario e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti.
- 11. Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico del concessionario.

In caso di risoluzione o revoca del contratto, l'Amministrazione, verificata l'esistenza di danni da essa patiti e derivanti da inadempimenti del concessionario, procederà all'escussione della cauzione di cui all'art. 5 del contratto, salvo il diritto al risarcimento di tutti gli ulteriori danni non coperti dalla stessa, ivi compresa l'eventuale esecuzione in danno.

ART. 27 - Continuità del servizio in caso di controversie

- 1. In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa all'esecuzione del servizio, nonché ad ogni altro fatto o atto direttamente o indirettamente afferente ad esso, il concessionario non avrà diritto di sospendere il servizio, né potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute ma potrà formulare espressa riserva per iscritto tramite il Responsabile di cui all'art. 12.
- 2. Il concessionario, fatte valere le proprie ragioni e riserve durante il corso dell'espletamento del servizio nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni ricevute, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione del servizio o delle prestazioni ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità delle prestazioni e ciò sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di tutti i danni che possono derivare al Concedente.

ART. 28 - Controversie

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

ART. 29 - Elezione di domicilio

1.Il concessionario per l'espletamento del servizio in oggetto deve eleggere domicilio in Genova.

ART. 30 - Trattamento dati personali

1.I dati personali presenti nella documentazione prodotta dai concorrenti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali.

ART. 31 - Proprietà dei dati relativi ai controlli e riservatezza

- 1. Il concessionario deve mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne tutti i documenti e le informazioni di cui viene in possesso.
- 2. Il concessionario deve mantenere riservata e non deve divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto del Contratto, qualsiasi informazione e documento.
- 3. Il concessionario può citare nelle proprie referenze il lavoro svolto per il Concedente, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza sui documenti dell'affidamento.

ART. 32 - Rinvio ad altre norme

- 1. Al presente contratto sono applicabili le disposizioni di legge in materia, anche per quanto concerne la procedura d'esecuzione delle ordinanze amministrative.
- 2. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto si fa rinvio alle Leggi e al vigente "Regolamento per l'affidamento della concessione del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Genova", oltre che al Capitolato Generale degli Appalti, al Regolamento sull'Attività Contrattuale e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.

Letto confermato e sottoscritto.

Genova,

Per il Comune Ing. Chiara Tartaglia

per il Concessionario

